



**VERIFICA EQUIVALENZA DELLE TUTELE CCNL
(ARTT. 11 e 110 DEL D.LGS. N. 36/2023)**

**OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX POSTE” DESTINATO AL LICEO ARTISTICO DI TREVISO CON PAGAMENTO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO MEDIANTE ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE “EX - BREFOTROFIO”
CUP B49I22002940003 - CIG BAD8FFC09D**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso che con determinazione del Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio n. 391 del 12/03/2026, la Provincia di Treviso ha disposto di procedere all’affidamento dell’intervento di recupero dell’immobile denominato “Ex Poste” destinato al Liceo Artistico con pagamento parziale del corrispettivo mediante alienazione dell’immobile “Ex Brefotrofio”, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del Codice dei contratti pubblici;

Visti il bando di gara del 17/03/2026, prot. n. 15807;

Visto il disciplinare di gara in cui è stato individuato quale CCNL applicabile all'appalto in oggetto il CCNL Edile - Industria F012;

Visto il verbale n. 1 del 18.05.2026 del seggio di gara e i verbali della commissione giudicatrice n. 2 del 25.05.2026, n. 3 del 27.05.2026, n. 4 del 04.06.2026, n. 5 del 17.06.2026, n. 6 del 18.06.2026, n. 7 del 22.06.2026, n. 8 del 23.06.2026, n. 9 del 24.06.2026, n. 10 del 01.07.2026 e n. 11 del 02.07.2026 e n. 12 del 03.07.2026, nonchè i verbali n. 13 del 07.07.2026 e n. 14 del 09/07/2026 del seggio di gara;

Dato atto che all’esito della procedura risulta soggetto miglior offerente il Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra RUFFATO MARIO SRL (mandataria) e SO.GE.DI.CO. SRL (mandante) che ha ottenuto il punteggio più elevato pari a 99,74/100;

Dato atto che durante le sedute del seggio di gara del 07.07.2026 e del 09.07.2026 è emerso che la mandataria Ruffato Srl ha dichiarato di applicare il CCNL Edile-Industria F012 indicato negli atti di gara e la mandante SO.GE.DI.CO. SRL che ha indicato di applicare il CCNL per i



dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011) - diverso da quello previsto nei documenti di gara (Edile-Industria F012);

Visto l'allegato 1 della mandante SO.GE.DI.CO. SRL del suddetto costituendo raggruppamento temporaneo in cui l'impresa ha dichiarato espressamente, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 che lo stesso garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato negli atti di gara;

Dato atto che con missiva prot. n. 40889 del 10/07/2026 è stata richiesta, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 la documentazione atta a dimostrare che il suddetto contratto per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011) garantisca ai dipendenti l'equivalenza delle tutele applicate.

Dato atto che sono pervenute in data 16.07.2026, tramite la piattaforma Sintel le giustificazioni richieste al Costituendo raggruppamento temporaneo;

Considerata la configurazione dell'appalto, che prevede la categoria prevalente OG2 e le categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30, ciascuna di importo inferiore al 30% del totale;

Rilevato che nel disciplinare di gara è stato correttamente indicato il solo CCNL leader (F012) per la categoria prevalente, posseduto nel caso di specie dalla mandataria Ruffato srl;

Accertato che comunque il CCNL Metalmeccanico Industria (C011) rappresenta il contratto settoriale di riferimento per le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30 che eseguirà SO.GE.DI.CO. SRL per questo appalto nella misura rispettivamente del 60%, dell'80% e del 58% secondo quanto dichiarato in sede di offerta (cfr. Allegato B impegno costituzione RTI);

Dato atto che si ritiene comunque di condividere le conclusioni cui è giunto il costituendo raggruppamento temporaneo tra Ruffato srl e SO.GE.DI.CO. SRL secondo cui a seguito di una dettagliata analisi ha evidenziato che dal punto di vista normativo e dal punto di vista economico - sia pure con marginali scostamenti - il CCNL Edile - Industria (F012) ed il CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011) possono ritenersi equivalenti;

Dato atto, in particolare, che dal punto di vista normativo gli scostamenti rilevati possono ritenersi marginali e che dal punto di vista economico vi sono inquadramenti del CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011) in cui i livelli garantiscono una retribuzione globale annua fissa superiore rispetto ai livelli corrispondenti del CCNL Edile-Industria (F012) ed altri in cui gli scostamenti possono ritenersi soltanto marginali;

Vista, con riferimento a quest'ultimo profilo, la sentenza del TAR Toscana, sez. IV, 6 ottobre 2025 n. 1584, che definisce scostamento non marginale una differenza di Euro 5.750 della retribuzione tabellare prevista dai due CCNL confrontati - differenza ben superiore rispetto agli scostamenti registrati nel caso di specie in alcuni dei livelli del CCNL per i dipendenti dalle



aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011) rispetto ai corrispondenti del CCNL Edile-Industria (F012);

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 02.12.2025 n. 9484, e la pronuncia di analogo tenore del TAR Piemonte, sez. I, 30.01.2026 n. 170, in materia di verifica di equivalenza delle tutele nelle quali, in relazione alla valutazione di congruità dell'offerta, si ricorda che la stazione appaltante è chiamata a formulare *“un giudizio complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico, in maniera da valorizzare nell'insieme le singole voci di cui si compone il CCNL indicato in sede di presentazione dell'offerta al fine di verificare se, al di là di singoli , episodici, scostamenti, sia comunque complessivamente in grado di garantire un livello di tutela equivalente (anche, eventualmente, all'esito di compensazioni tra singole divergenti componenti) a quello offerto dal CCNL indicato negli atti di gara”*.

Vista la sentenza del TAR Lombardia n. 773 del 10.07.2024 secondo cui *“L'equivalenza dei CCNL non richiede la parità di retribuzione. Una simile condizione sarebbe impossibile, data la varietà di contenuti normalmente osservabile nei diversi settori della contrattazione collettiva, e anche discriminatoria, avendo quale risultato l'imposizione dei soli CCNL presi come riferimento negli atti di gara.”*

Vista la Circolare INL n. 2 del 28 luglio 2020 in materia di benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva;

SI DISPONE

di sciogliere ogni riserva sull'offerta del Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra tra RUFFATO MARIO SRL (mandataria) e SO.GE.DI.CO. SRL (mandante) in quanto si ritiene sussistente l'equivalenza delle tutele applicate dal contratto del mandante del suddetto Costituendo Raggruppamento Temporaneo economico al personale addetto ai lavori in oggetto, rispetto a quelle previste dal CCNL indicato dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara, dichiarando congrua l'offerta nel suo complesso e si

PROPONE

l'aggiudicazione dei lavori in oggetto al Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra RUFFATO MARIO SRL (mandataria) e SO.GE.DI.CO. SRL (mandante).

Treviso, 30.07.2026.

IL RUP

Arch. Maria Pia Barbieri

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)